COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Missione e sostituzioni:

PRESIDENTE 199

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BELCI ed altri; SKERK ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (693-1058-*B*) 199

PRESIDENTE 199, 200, 201

SKERK 201, 202

Votazione segreta:

PRESIDENTE 202

La seduta comincia alle 9,30.

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 80, secondo comma, del regolamento, il deputato Mitterdorfer è in missione per incarico del suo ufficio e che per la seduta odierna, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Berlinguer Giovanni, Chiarante e Raicich, sono rispettivamente sostituiti dai deputati La Marca, Di Gioia e Skerk.

Discussione della proposta di legge Belci ed altri; Skerk ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia *(Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (693-1058-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Belci, Marocco, Bressani, Skerk, Raicich, Lizzero, Menichino, Tedeschi e Giannantoni: « Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia », approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1973 e modificata dalla VII Commissio-

ne permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1973.

Essendo il relatore, onorevole Rausa, ammalato, riferirò io stesso sulle modifiche apportate dal Senato. Il secondo comma dell'articolo 1 è stato modificato prevedendo la decorrenza dal 1° ottobre 1974 anziché dal 1° ottobre 1971, in considerazione del ritardo nell'approvazione del provvedimento. Al penultimo comma dell'articolo 4 la VII Commissione permanente del Senato ha provveduto a correggere un errore materiale introducendo la parola « e » e le parole « delle operazioni ». All'articolo 11 è stata modificata la data ed è stato aggiunto l'articolo 12 che prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Per il servizio ispettivo e direttivo nelle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, sono istituiti:

a) una circoscrizione scolastica nella provincia di Trieste e una circoscrizione scolastica nella provincia di Gorizia;

b) cinque circoli didattici nella provincia di Trieste e due circoli didattici nella provincia di Gorizia.

I posti del ruolo organico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici risultanti dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 agosto 1967, n. 805, sono rispettivamente elevati a 387 e a 4.378 unità, a decorrere dal 1° ottobre 1971.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Per il servizio ispettivo e direttivo nelle scuole elementari con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia, sono istituiti:

a) una circoscrizione scolastica nella provincia di Trieste e una circoscrizione scolastica nella provincia di Gorizia;

b) cinque circoli didattici nella provincia di Trieste e due circoli didattici nella provincia di Gorizia.

I posti del ruolo organico degli ispettori scolastici e dei direttori didattici risultanti dalle leggi 23 dicembre 1967, n. 1342, e 9 agosto 1967, n. 805, sono rispettivamente elevati a 387 e a 4.378 unità, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di primo grado con lingua d'insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, possono chiedere di essere immessi in ruolo in quelle cattedre in cui almeno una delle discipline insegnate corrisponde alla abilitazione posseduta.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, possono chiedere di essere immessi in ruolo nelle cattedre corrispondenti all'abilitazione posseduta.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della publbica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande, per lo svolgimento di valutazione dei titoli nonché il numero dei posti disponibili per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli aspiranti.

Si prescinde dal limite massimo di età.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuo-

le secondarie di primo grado con lingua d'insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, possono chiedere di essere immessi in ruolo in quelle cattedre in cui almeno una delle discipline insegnate corrisponde alla abilitazione posseduta.

Gli insegnanti in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, abilitati in lingua e letteratura slovena o in altre discipline insegnate nelle dette scuole in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 408, possono chiedere di essere immessi in ruolo nelle cattedre corrispondenti all'abilitazione posseduta.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione fisserà con propria ordinanza le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle operazioni di valutazione dei titoli, nonché il numero dei posti disponibili per ogni tipo di insegnamento e il punteggio da attribuirsi alle qualifiche riportate dagli aspiranti.

Si prescinde dal limite massimo di età.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La Camera dei deputati aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(*È approvato*).

La VII Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo 12:

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Skerk. Ne ha facoltà.

SKERK. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista, sensibile alle legittime aspirazioni della minoranza nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia, assegna alla presente legge, che stiamo finalmente per approvare, una grande importanza.

Sono passati quasi cinque anni da quando abbiamo iniziato la troppo lunga battaglia per giungere a questo momento solenne, che vede la nascita di questa legge riguardante la scuola slovena in Italia. Desidero precisare che si tratta di una legge, anche se ancora molto carente, che rappresenta un passo avanti sulla via della democratizzazione della scuola per questa comunità nazionale. Il contenuto, anche se incompleto, è positivo in quanto risolve, almeno in parte, il problema economico e giuridico di molti insegnanti, che da diversi anni lottano, in condizioni economiche difficili, per il riconoscimento dei loro diritti. La presente legge risolve pure, in buona parte, il problema del finanziamento per quanto riguarda le spese di compilazione, la traduzione e la stampa dei libri di testo. Particolare importanza politica riveste l'articolo 9 della legge che prevede l'istituzione di una commissione, democraticamente eletta, e perciò molto rappresentativa, che dovrà essere consultata, e speriamo anche sempre ascoltata, dal provveditore agli studi regionale, in

riguardo a tutta la problematica della scuola slovena.

Per quanto concerne la scuola slovena in Italia, come già ho accennato, resta ancora molto da fare, per cui in futuro, speriamo non lontano, dovremo proseguire sulla strada che abbiamo assieme intrapreso. C'è una parte della minoranza nazionale slovena, quella vivente nella provincia di Udine, che non può ancora mandare i propri figli nella scuola di lingua materna. Non esiste ancora a Trieste, e tanto meno a Gorizia, una scuola superiore slovena di tipo tecnico-industriale. Non è stata ancora pubblicizzata la scuola slovena di musica (*Glasbena Matica*), che da decenni svolge un'intensa attività culturale, ora sostenuta dai frequentatori. Non vengono ancora riconosciute le lauree conseguite in Jugoslavia da cittadini italiani appartenenti alla minoranza nazionale slovena. Questi ed altri problemi della scuola slovena, che non mi dilungo a citare, attendono una sollecita soluzione. Lo stesso vale per tutto il resto dei problemi inerenti la globalità dei diritti, per il raggiungimento dei quali sta lottando tutta la comunità slovena, appoggiata dal movimento operaio italiano. Ci sono in merito due proposte di legge, una presentata da deputati del PCI e l'altra da quelli del PSI, che attendono, sin dall'altra legislatura, l'inizio della loro discussione ed approvazione.

Colgo questa occasione per esprimere il ringraziamento a tutti i colleghi che hanno contributo all'approvazione della presente legge. Esprimo nel contempo l'auspicio che questa legge venga quanto prima pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sia con sollecitudine applicata integralmente e fedelmente dalle autorità preposte.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: BELCI ed altri; SKERK ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (693-1058-*B*):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Benedetti Tullio, Biasini, Bini, Buzzi, Caiazza, Di Gioia, Finelli, Giordano, La Marca, Lindner, Masullo, Meucci, Miotti Carli Amalia, Moro Dino, Nicosia, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto, Rausa, Salvatori, Santuz, Skerk e Vitali.

È in missione:

Mitterdorfer.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO